



LEGA PRO

COMUNICATO N. 33/DIV – 12 OTTOBRE 2026

33/104

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare del 10 e 11 ottobre 2026 per quelle società che disputeranno le gare di recupero in programma il 13 e 14 ottobre 2026

9^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO
LUMEZZANE

JUVENTUS NEXT GEN
ALBINOLEFFE

2-1
3-2

GIRONE B

SAMBENEDETTESE
TORRES

LATINA
ATALANTA U23

1-1
2-1

GIRONE C

BARI
SAVOIA

GIUGLIANO
INTER U23

2-0
2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società SAMBENEDETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 1.200,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 66° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
 2. al 52° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semivuota sul terreno di gioco.
- Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale e antisportiva, in quanto, in occasione di una revisione FVS, entrava nell'area di revisione posizionandosi di fronte al monitor, accanto al IV Ufficiale stesso, per guardare quanto accaduto.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ANATRIELLO GENNARO (LUMEZZANE)
ALFIERI VINCENZO (SAVOIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GATTI CHRISTIAN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MENDICINO LEONARDO	(BARI)
FUMAGALLI TOMMASO	(INTER U23)
D'ANGELO SONNY	(LATINA)
MENEGAZZO LORENZO	(LUMEZZANE)
NICOLI SIMONE	(SAMBENEDETTESE)
LIVIERO MATTEO	(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALLO LAMINE	(ALBINOLEFFE)
SOTTINI EDOARDO	(ALBINOLEFFE)
MORETTI MIRCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MISITANO GIULIO	(ATALANTA U23)
LAEZZA GIULIANO	(GIUGLIANO)
PANICO CIRO	(GIUGLIANO)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
DONATO ANDREA	(INTER U23)
TOSTO LORENZO	(INTER U23)
BRUGARELLO MATTIA	(JUVENTUS NEXT GEN)
MEROLA ANTONIO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PAGNUCCO FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
RIPANI DIEGO	(JUVENTUS NEXT GEN)
GAGLIANO LUCA	(LATINA)
DIODATO SAMUELE	(LUMEZZANE)
EBONE TOMMASO	(LUMEZZANE)
BERTO GABRIELE	(TORRES)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 12 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani